Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 agosto 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 364ª seduta pubblica per martedì 4 agosto 1981, alle ore 17,30 con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni del Presidente.

(4758)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1981, n. 412.

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — REVIGLIO — FORMICA — MANCA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonché ogni altra attività ad esso direttamente connessa.

2. Per « traffico internazionale » s'intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia.

3. Per « imprese italiane » s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana.

4. Per « imprese colombiane » s'intendono le imprese di Stato colombiane e gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.

2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, « pool », a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1979.

Articolo 4.

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi; in tal caso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO a Bogotà in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica di Colombia
Diego URIBE VARGAS

Per il Governo
della Repubblica italiana
Renzo FALASCHI

Ambasciata d'Italia

Excelencia;

Tengo el honor de referirme al Convenio firmado en el día de hoy entre Colombia e Italia para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio, dimanantes del ejercicio de la navegación marítima y aerea.

Con respecto al Artículo 2 de dicho Convenio, tengo el honor de informarle a Su Excelencia que el Gobierno italiano considerarà la exención prevista en el parágrafo 1 del Artículo aplicabile aún al impuesto local sobre rentas, con condición de reciprocidad; tal condición será considerada como cumplida si en Colombia quedan comprendidos en la exención establecida en el siguiente paràgrafo 2 de dicho Artículo los impuestos cobrados por las entitades locales colombianas.

A falta de la reciprocidad descrita, el impuesto local italiano sobre las rentas quedará automáticamente excluído del campo de aplicación del Convenio.

Si el Gobierno de Colombia está de acuerdo con lo que precede, tengo el honor de proponer que esta Carta y la que Su Excelencia me envíe en respuesta constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Países, que formará parte integrante del precitado Convenio.

Sirvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideratión.

Bogotá, Diciembre 21 de 1979.

Renzo FALASCHI

A Su Excelencia
el Señor Diego URIBE VARGAS

Ministro de Relaciones Exteriores
E.S.D.

J. C3320 Bogotá, D.E., 21 de Diciembre de 1979

Excelencia:

Tengo el honor de avisar recibo de su Carta de fecha de hoy, del siguiente tenor:

« Tengo el honor de referirme al Convenio firmado en el día de hoy entre Colombia e Italia para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio, derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea.

Con respecto al Artículo 2 de dicho Convenio, tengo el honor de informarle a Su Excelencia que el Gobierno Italiano considerará la exención prevsta en el parágrafo 1 del Artículo aplicable aún al impuesto local sobre rentas, con condición de reciprocidad; tal condición será considerada como cumplida si en Colombia quedan comprendidos en la exención establecida en el siguiente Parágrafo 2 de dicho Artículo los impuestos cobrados por las entitades locales colombianas.

A falta de la reciprocidad descrita, el impuesto local italiano sobre las rentas quedará automáticamente excluído del campo de aplicación del Convenio.

Si el Gobierno de Colombia está de acuerdo con lo que precede, tengo el honor de proponer que esta Carta y la que Su Excelencia me envíe en respuesta constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Países, que formará parte integrante del precitado Convenio.

Sírvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideración ».

Tengo el honor de informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia está de acuerdo con el asunto del cual se trata anteriormente.

Sírvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideración.

Diego URIBE VARGAS
Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Renzo FALASCHI

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 25 maggio 1981, n. 413.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — REVIGLIO — FORMICA — MANCA — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Il paragrafo (1) dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

« (1) Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono:

(*a*) in Giappone:

(i) l'imposta sul reddito (*the income tax*);

(ii) l'imposta sulle società (*the corporation tax*) e

(iii) le imposte locali sui residenti (*the local inhabitant taxes*)

(qui di seguito indicate quali "imposta giapponese");

(*b*) in Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche

e

(iii) (l'imposta locale sui redditi

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") ».

Articolo 2.

Il paragrafo (2) dell'articolo 23 è soppresso e sostituito dal seguente:

« (2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana ».

Articolo 3.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. (1) Il presente Protocollo avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

(2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un residente dell'Italia in relazione al paragrafo (2) dell'articolo 23 con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta è stata prelevata, quale che sia la data posteriore.

3. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la suddetta Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica italiana
Antonio BASLINI

Per il Governo del Giappone
Humeo KAGEI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

AVVISI DI RETTIFICA

(Decreti-legge 28 luglio 1981, n. 397, 29 luglio 1981, n. 398 e 29 luglio 1981, n. 401)

Nel decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel quarto comma dell'art. 3, dove è scritto: «...legge *28* luglio 1978, n. *382.*», leggasi: «... legge 27 luglio 1978, n. *392.*»;

nel quarto comma dell'art. 15, dove è scritto: «...decreto-*legge* 12 aprile 1948, n. 1010, ...», leggasi: «... decreto *legislativo* 12 aprile 1948, n. 1010, ...».

Nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: «L'assistito è tenuto a partecipare alle spese dell'assistenza medico-specialistica, fruita presso strutture...», leggasi: «L'assistito è tenuto a partecipare alle spese

dell'assistenza medico-specialistica, *con esclusione delle visite e prestazioni terapeutiche e riabilitative,* fruita presso strutture... »;

dove è scritto: « ...ritiro del *reperto* diagnostico... », leggasi: « ...ritiro del *referto* diagnostico... ».

Nella tabella allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, in testa alla seconda colonna della pagina 4953, dove è scritto:

« *Legge* 5 *gennaio* 1953, *n.* 313.

Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio "Carlo Alberto" con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino . . . . L. 137.500 »

leggasi:

« *Legge* 11 *aprile* 1953, *n.* 313.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma . . . . L. 137.500 »

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 luglio 1981.

Disposizioni integrative per gli adempimenti non disciplinati dal decreto ministeriale 2 febbraio 1979, relative alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 della commissione del 13 luglio 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodoti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modifiche, relativo alle norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 1932/81 della commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, contenente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1981, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Considerato che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1932/81 relative ai controlli cui deve essere sottoposto il burro che beneficia dell'aiuto comunitario non si differenziano da quelle previste dal regolamento (CEE) n. 262/78, attuate in sede nazionale con il decreto ministeriale 2 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative per gli adempimenti non disciplinati dal succitato decreto ministeriale:

Decreta:

Art. 1.

Le imprese, o i loro mandatari, che intendano partecipare alle gare previste all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1932/81, in seguito denominato « regolamento », per ottenere l'aiuto comunitario dovranno presentare le proprie offerte all'A.I.M.A. - Via Palestro, n. 81 - 00100 Roma, entro i tempi e secondo le modalità previste dal « regolamento », dal bando di gara permanente e dalle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

Art. 2.

Le imprese che utilizzano burro tal quale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 262/79, per beneficiare dell'aiuto, possono utilizzare solo burro così classificato nei Paesi comunitari di produzione:

« beurre marque del contrôle » per quanto riguarda il burro belga;

« Lurmociket amor » per quanto riguarda il burro danese;

« Markenbutter » per quanto riguarda il burro tedesco;

« pasteurisé A » per quanto riguarda il burro francese;

« Irish creamery butter » per quanto riguarda il burro irlandese;

« Marque Rose » per quanto riguarda il burro lussemburghese;

« Export Kwaliteit » per quanto riguarda il burro olandese;

« extra selected » per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e « premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.

Il controllo della qualità del burro riguarda l'accertamento della presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio.

Il burro prodotto in Italia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione; non può essere utilizzato prodotto ottenuto da creme di siero di latte.

Le caratteristiche del burro di cui al precedente comma, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1 del « regolamento » il burro concentrato denaturato deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato I del « regolamento » medesimo. Gli organi che provvedono ai controlli devono procedere al prelevamento dei campioni del burro concentrato denaturato prodotto, in relazione ai quantitativi per i quali l'impresa chiede di beneficiare dell'aiuto.

Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare che il burro concentrato oltre a presentare le caratteristiche di cui all'allegato I del « regolamento », sia denaturato conformemente all'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1979.

L'organo di controllo deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

Il burro concentrato denaturato non può essere utilizzato prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

I produttori che intendano destinare burro concentrato denaturato alla fabbricazione di prodotti finali, prima che ne sia accertata, mediante analisi, la conformità alle disposizioni previste dal « regolamento » e dal presente decreto, dovranno dichiarare per iscritto di assumersi ogni responsabilità per quanto riguarda l'eventuale mancata concessione o riduzione dell'aiuto comunitario.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del « regolamento » l'A.I.M.A. dà immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione particolare e contemporaneamente informa l'organo di controllo territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa aggiudicataria dell'aiuto o in relazione all'ubicazione dello stabilimento dove avviene la trasformazione del burro o la produzione del burro concentrato. Nel caso in cui all'aggiudicazione partecipi un mandatario la comunicazione deve essere inviata anche alla od alle imprese presso le quali avverrà la trasformazione o la produzione del burro concentrato.

Le imprese dovranno comunicare all'organo di controllo, prima dell'inizio della lavorazione il relativo programma.

Le imprese di concentrazione o i loro mandatari dovranno costituire presso l'A.I.M.A. la cauzione di trasformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2, del « regolamento » prima di iniziare la produzione del burro concentrato.

Art. 5.

Le imprese o i loro mandatari aggiudicatari dell'aiuto, che intendano ottenerne la liquidazione, devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A., per il tramite degli organi di controllo.

Le imprese o i loro mandatari, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, del « regolamento », possono richiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro concentrato denaturato prodotto o di burro tal quale utilizzato nel mese.

La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre all'organo di controllo.

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla verifica delle registrazioni contabili e dagli accertamenti effettuati presso gli stabilimenti secondo le modalità stabilite all'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, ed in particolare dai controlli relativi alle quantità del burro impiegato e dai risultati delle analisi eseguite sul burro concentrato, invia all'A.I.M.A., con lettera raccomandata, una copia della domanda, corredata dal proprio parere motivato sulla ammissibilità o meno della domanda all'aiuto, per i quantitativi richiesti.

Qualora si tratti di burro concentrato denaturato unitamente alla domanda dovrà essere inviata anche copia dei certificati di analisi relativi ai campioni prelevati.

L'A.I.M.A., ricevuta la documentazione, provvederà agli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del « regolamento ».

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del « regolamento » il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 1979 è sostituito dal seguente:

« Le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme a quanto previsto al precedente art. 1, sia per quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 22, paragrafo 5, del " regolamento ", devono essere comunicate dal servizio repressioni frodi alla dogana di destinazione, qualora si tratti di burro importato già concentrato e denaturato, all'A.I.M.A., qualora si tratti di burro concentrato denaturato prodotto in Italia ».

Art. 7.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-*bis*, 9, 10, 10-*bis*, 11, primo, secondo e quarto comma e l'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 1979, dal decreto ministeriale 13 novembre 1980 e dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al burro aggiudicato in virtù del regolamento (CEE) n. 262/79.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4671)

DECRETO 25 luglio 1981.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare nella campagna 1981 la produzione di ciliege conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1849/81 della commissione del 3 luglio 1981 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Considerata la necesità di assicurare che il contributo comunitario per le ciliege conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla produzione 1979 per le imprese esistenti nel 1979 e alla produzione 1980 per quelle create nel 1980;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1979, non può superare, per ogni singola azienda, nella campagna 1981, il 63,48% delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1979, nel caso di duroni o altre ciliege dolci sciroppate, il 67,00% nel caso di amarene sciroppate.

Per le imprese create nel 1980 le percentuali suddette vanno riferite alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda nel 1980.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i trasformatori che non hanno prodotto ciliege allo sciroppo nel 1980 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso, specificando se trattasi di duroni e altre ciliege dolci o di amarene.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di ciliege allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4701)

DECRETO 25 luglio 1981.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare nella campagna 1981 la produzione di pere Williams conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1880/81 della commissione dell'8 luglio 1981 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le pere Williams conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla produzione 1979 per le imprese esistenti nel 1979 ed alla produzione 1980 per quelle create nel 1980;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1979, non può superare, per ogni singola azienda, nella campagna 1981, il 77,18% delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1979.

Per le imprese create nel 1980 la percentuale suddetta va riferita alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda nel 1980.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i trasformatori che non hanno prodotto pere Williams allo sciroppo nel 1980 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il 2% del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di pere Williams allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione

del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4700)

DECRETO 28 luglio 1981.

Determinazione delle caratteristiche dell'alcole proveniente dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola che l'A.I.M.A. deve acquistare ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 343/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 41;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 343/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione dei vini, ed in particolare, l'art. 4-*bis*, paragrafo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2008/81 del 13 luglio 1981;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2110/81 del 27 luglio 1981, recante modalità di applicazione, per la campagna 1981-82, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola;

Attesa la necessità di fissare le caratteristiche dei prodotti che l'A.I.M.A. deve acquistare ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 343/79, art. 4-*bis*, paragrafo 3;

Decreta:

Articolo unico

L'alcole, proveniente dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, che l'A.I.M.A. è tenuta ad acquistare ai sensi dei regolamenti citati nelle premesse deve avere le seguenti caratteristiche:

deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine;

la sua gradazione in volume, a 15°, 56 C, non deve essere inferiore a 96° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria;

le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcool anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume	cc	0,125%
acidità, in acido acetico	mg	1,5 %
esteri, in acetato di etile	»	8 %
aldeidi	»	2,5 %
alcoli superiori	»	4,5 %
furfurolo « F »		non rilevabile

la colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 15 minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4699)

DECRETO 29 luglio 1981.

Aggiunta di un rivelatore ai vini ottenuti da uve da tavola avviati alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 41;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 343/79 del 5 febbraio 1979;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2110/81 del 22 luglio 1981, recante modalità di applicazione, per la campagna 1981-82, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, ed in particolare il suo art. 8;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2005/70 del 6 ottobre 1970 e successive modificazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977: « Modificazioni ai decreti ministeriali 20 e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola »;

Ritenuta la necessità di prevedere la vinificazione e la detenzione separata dei vini ottenuti da uve da tavola nonché l'aggiunta di un rivelatore agli stessi vini al momento del loro avvio alla distillazione al fine di garantirne la destinazione prescritta;

Decreta:

Art. 1.

Salvo deroghe, espressamente previste dal decreto ministeriale 8 agosto 1977 citato nelle premesse, le uve da tavola avviate alla vinificazione, devono essere vinificate separatamente dalle uve da vino. Il vino ottenuto, avviato alla distillazione, deve essere addizionato con 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratto dalle cantine e dai depositi in cui è detenuto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto, ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4698)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 1981.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle grandi imprese previsto dall'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, modificata con decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, concernente: « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore »;

Visto in particolare l'art. 3, comma decimo, della predetta norma, che fa obbligo alle imprese con capitale sociale non inferiore a lire 30 miliardi che intendano accedere alle agevolazioni previste dalla norma stessa, di presentare al CIPI ed alla presidenza della commissione parlamentare di cui all'art. 13 della stessa legge n. 675/1977 i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3/675, che prevede l'aggiornamento del limite dimensionale del capitale sociale delle imprese di cui sopra al 30 aprile di ogni anno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visti i decreti in data 29 aprile 1978 e 28 ottobre 1980, con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a lire 34.650 milioni e 45,015 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1980 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 22 (ventidue) per cento;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale sociale delle imprese richiamate nelle premesse è elevato, per il periodo 1° maggio 1981-30 aprile 1982, a lire 54,918 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1981
Registro n. 7 Industria, foglio n. 299

(4744)

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo tutela giudiziaria nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo tutela giudiziaria nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4569)

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla Navale assicurazioni S.p.a., in Ferrara, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia nonchè alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 16, che già eser-

cita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4487)

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Ala S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in tutte le forme della tutela giudiziaria, nonchè la relativa riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Ala S.p.a. assicurazioni, con sede in Roma, via Solferino n. 32;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Ala S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in tutte le forme della tutela giudiziaria, nonché la relativa riassicurazione.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4525)

DECRETO 18 giugno 1981.

Autorizzazione all'impresa di assicurazioni Sara assicurazioni S.p.a., assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma, ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Sara assicurazioni S.p.a., assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, via Po' n. 20, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Sara assicurazioni S.p.a., assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica al ramo perdite pecuniarie di vario genere.

Roma, addì 18 giugno 1981

(4490) *Il Ministro*: PANDOLFI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine per l'inclusione di un sanitario dell'équipe autorizzata al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, n. 900.5/T.O.87/1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 del 21 giugno 1980, con il quale l'ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza 2 marzo 1981, n. 921/SG, con la quale il presidente dell'ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine ha chiesto l'inclusione nell'équipe dei sanitari già autorizzati al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, del dott. Francesco Caminiti, aiuto di ruolo della divisione di nefrologia dello stesso ospedale, in sostituzione del dottor Secondo Vecil, perché deceduto;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Il dott. Francesco Caminiti, aiuto di ruolo della divisione di nefrologia dell'ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine, è incluso nell'équipe dei sanitari di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il presidente dell'ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4673)

DECRETO 17 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di « S. Giovanni Battista » e della città di Torino alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal sig. Poli Giulio presidente dell'ospedale maggiore di « S. Giovanni Battista » e della città di Torino in data 26 gennaio 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare il prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 maggio 1981;

Sentito il parere formulato espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, relativo al regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di « S. Giovanni Battista » e della città di Torino è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia vascolare dai seguenti sanitari:

Ferrero prof. Roberto, primario della divisione di chirurgia vascolare;

Barile dott. Carlo, aiuto incaricato della divisione di chirurgia vascolare;

Ponzio dott. Federico, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Pegoraro dott. Marco, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Bretto dott. Alessandro, assistente della divisione di chirurgia vascolare;

Buzzachino dott. Aldo, assistente incaricato della divisione di chirurgia vascolare;

Baracco dott. Claudio, assistente incaricato della divisione di chirurgia vascolare;

Ferrero dott. Ferruccio, assistente incaricato della divisione di chirurgia vascolare;

Sesia prof. Giovanni, primario della divisione di urologia;

Ferrando dott. Ugo, aiuto della divisione di urologia;

Fontana dott. Gabriele, aiuto incaricato della divisione di urologia;

Laudi dott. Marco, aiuto incaricato della divisione di urologia;

Uberti dott. Eugenio, aiuto supplente della divisione di urologia;

De Zan dott. Antonio, assistente incaricato della divisione di urologia;

Caudia dott. Furio, assistente supplente della divisione di urologia;

Guermani dott. Paolo, assistente incaricato della divisione di urologia;

Arena dott. Giuseppe, assistente supplente della divisione di urologia;

Pagliano dott. Giustino, assistente supplente della divisione di urologia;

Canino prof. Vittorio, aiuto di chirurgia generale;

Weisz prof. Rodolfo, aiuto di chirurgia generale;

Balbo dott. Giorgio, aiuto di chirurgia generale;

Boltri dott. Francesco, assistente incaricato di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di « S. Giovanni Battista » e della città di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4674)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 luglio 1981.

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 30 ottobre 1980 e 9 aprile 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 15, 16, 17, 19, 39, lettere *c*), *f*), *m*), *z*), 41, 42, terzo comma, 43, primo e secondo comma, 46, quarto comma, 48, lettera *g*), 57, lettere *d*) ed *e*), 59 dello statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, punto 15.

sulle vendite, sulle costruzioni, sugli acquisti e sulle permute di immobili, nonchè sulle locazioni attive e passive con canone annuale superiore a lire 10 milioni o durata superiore ad anni 9.

Art. 10, punto 16.

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 30.000.000.

Art. 10, punto 17.

su qualsiasi formalità ipotecaria. Fermo restando quanto previsto all'art. 17 per i crediti estinti, possono peraltro essere delegati i poteri per deliberare il frazionamento del credito e dell'ipoteca tra le singole unità immobiliari ipotecate a condizione che non venga alterato il rapporto originario tra credito e garanzia; possono essere altresì delegati poteri per deliberare la restrizione dei beni ipotecati con corrispondente riduzione del credito e delle ipoteche quando il credito non ecceda i 150 milioni, sempre a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra il credito valutato al momento della autorizzazione e la garanzia.

Art. 10, punto 19.

sulle transazioni relative a crediti d'importo superiore a lire 20 milioni.

Art. 39, lettera *c*).

partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato e dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 39, lettera *f*).

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti a secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 39, lettera *m*).

sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 39, lettera *z*).

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 41. — L'Istituto può anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % (dieci per cento) e 5 % (cinque per cento) del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori, da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 42, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 43, primo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Art. 43, secondo comma. — Possono ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39, quando trattasi di effetti assistiti da patto di riservato dominio o dal privilegio di cui all'art. 2762 del codice civile o l'operazione sia contemplata da leggi speciali e fino a 60 mesi quando siano assistiti da ipoteca immobiliare.

Art. 46, quarto comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salvo la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48, lettera *g*).

operazioni di credito di cui all'art. 41, assistite da una sola obbligazione: complessivamente 18 % (diciotto per cento) a 10% (dieci per cento) dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, lettera *d*).

vendere ed acquistare titoli e valori per conto di terzi.

Art. 57, lettera *e*).

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Art. 59. — Ad ogni effetto di legge s'intende che i contraenti col Monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove il Monte stesso ha la sede centrale, salvo che non sia stato diversamente convenuto.

(4702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 luglio 1981. n. 391 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.703 miliardi per l'anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e CISAPUNI e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS per la corresponsione al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL ed i sindacati scuola confederali ed i sindacati autonomi (SNALS - CONFSAL) e, a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL - scuola per la corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle intese di integrazione dei predetti accordi per l'estensione degli stessi miglioramenti al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto articolo, anziché per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima.

Tra i destinatari dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano anche i dipendenti appartenenti alle carriere tecniche esecutive e di concetto strutturate su due oppure su una sola qualifica che entro la data del 13 luglio 1980 avrebbero raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere amministrative tipiche e sempreché lo sviluppo economico delle suddette carriere tecniche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti.

Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo.

La domanda di cui al precedente primo comma dovrà essere presentata al rettore o direttore dell'istituzione universitaria presso la quale l'interessato presta servizio entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la identificazione delle qualifiche e dei profili professionali previsti dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde.

Detta maggiorazione si applica anche per le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per quelle indicate nell'art. 7, ottavo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di

ateneo da ripartire fra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo art. 66.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito come segue:

« L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni ».

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 *della legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312.

Art. 6.

Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero perché chiamato, in ragione del suo ufficio, a far parte di commissioni di esami di Stato, mantiene il diritto a percepire, per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta, altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione della istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

Il disposto di cui al primo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

Art. 7.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti presidenziali di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 8.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° *febbraio* 1981, *la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.*

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, *decorrente dal* 1° *gennaio* 1979 *per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal* 1° *aprile* 1979 *per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del* 1° *febbraio* 1981 *e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.*

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° *febbraio* 1981, *è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.*

Art. 9.

All'onere di lire 1.703 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede per lire 1.663 miliardi mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per lire 40 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del cap. 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4704)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 392 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nelle istituzioni educative, contemplato nell'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale 5 *maggio* 1973, *assegnati quali titolari con sede definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico* 1981-82, *nella provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarità*

sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto.

E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione od utilizzazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

Art. 2.

Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, per l'anno scolastico 1979-80, al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, già prorogati per l'anno scolastico 1980-81 dall'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione e del completamento d'orario.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti, sempre ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione e il completamento d'orario del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione e al completamento d'orario del personale contemplato nel precedente comma.

E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

Per i Paesi in cui l'anno scolastico non coincide con quello metropolitano gli incarichi relativi agli anni scolastici 1979-80 e 1980-81 si intendono, ai fini dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, e del presente decreto, quelli conferiti prima rispettivamente del 10 settembre 1980 e del 10 settembre 1981.

Art. 3.

Copertura per cattedre e posti disponibili

Per l'anno scolastico 1981-82 *non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico* 1981-82, *soltanto mediante il conferimento di supplenze. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da* 8 *a* 15 *della legge* 19 *marzo* 1955, *n.* 160.

Per la copertura delle cattedre e dei posti di cui al precedente comma, che siano disponibili entro il 31 dicembre 1981 e per l'intera durata dell'anno scolastico 1981-82, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, tenuto conto delle preferenze preventivamente espresse dagli aspiranti.

Le cattedre ed i posti conferiti, ai sensi del precedente comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre 1981, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

Il disposto di cui al precedente primo comma si applica anche per la copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. Le relative supplenze sono conferite ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Art. 4.

Norme procedurali

Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatasi.

I posti debbono essere reperiti entro il 31 *agosto. Dopo tale data non sono consentite nuove procedure di reperimento.*

Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se essi siano connessi a provvedimenti aventi effetti limitati all'anno scolastico medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4705)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grottammare

Con decreto 26 giugno 1981, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1056, sita nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata in catasto dell'omonimo comune al foglio n. 21, particella n. 121/porzione.

(4551)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A/446 del 19 giugno 1981, relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito infruttifero 30 %.

(4509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 29 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1216,45	1216,45	1216,30	1216,45	1216,50	1225 —	1216,55	1216,45	1216,45	1216,45
Dollaro canadase	994,20	994,20	993 —	994,20	994 —	998,50	993,50	994,20	994,20	994,20
Marco germanico	497,47	497,47	497,90	497,47	497,70	499 —	497,50	497,47	497,47	497,45
Fiorino olandese	447,76	447,76	448,10	447,76	447,65	450 —	447,40	447,76	447,76	447,75
Franco belga	30,43	30,43	30,48	30,43	30,45	30,52	30,423	30,43	30,43	30,45
Franco francese	209,55	209,55	208,90	209,55	209,65	210 —	209,40	209,55	209,55	209,55
Lira sterlina	2266,20	2266,20	2267,50	2266,20	2265 —	2262 —	2266,50	2266,20	2266,20	2266,20
Lira irlandese	1816 —	1816 —	1813 —	1816 —	1812 —	—	1804 —	1816 —	1816 —	—
Corona danese	158,42	158,42	158,75	158,42	158,50	159,35	158,49	158,42	158,42	158,40
Corona norvegese	198,74	198,74	199 —	198,74	199 —	199,40	198,94	198,74	198,74	198,75
Corona svedese	233,50	233,50	233,80	233,50	233,55	234,43	233,60	233,50	233,50	233,50
Franco svizzero	575,40	575,40	576,25	575,40	575,60	574 —	575 —	575,40	575,40	575,40
Scellino austriaco	70,712	70,712	70,75	70,712	70,77	70,90	70,719	70,712	70,712	70,70
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,63	18 —	18,65	18,70	18,70	18 —	18 —	19 —
Peseta spagnola	12,378	12,378	12,40	12,378	12,37	12,75	12,385	12,378	12,378	12,40
Yen giapponese	5,122	5,122	5,13	5,122	5,12	5,18	5,134	5,122	5,122	5,12

Media dei titoli del 29 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,350
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	71,900
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	71,225
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,325
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,825
» » » » 1- 6-1980/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,525
» » » » 1- 7-1980/82	98,650
» » » » 1- 8-1980/82	98,125
» » » » 1-10-1979/82	96,900
» » » » 1-10-1980/82	97,175
» » » » 1-12-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,450
» » » » 1-10-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,950
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	86,200
» » » 12 % 1- 1-1984	85,200
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1216,50
Dollaro canadese	993,85
Marco germanico	497,485
Fiorino olandese	447,58
Franco belga	30,426
Franco francese	209,475
Lira sterlina	2266,35
Lira irlandese	1809,50
Corona danese	158,455
Corona norvegese	198,84
Corona svedese	233,55
Franco svizzero	575,20
Scellino austriaco	70,715
Escudo portoghese	18,85
Peseta spagnola	12,386
Yen giapponese	5,128

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 26 maggio 1981, n. 1018/81 Div. A/2, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Adelia Zanon, vedova dell'ing. Giulio Brunetta e dalle figlie Anna, Giovanna, M. Luisa, Lucia e Marta Brunetta, la donazione di un bassorilievo in bronzo di Giacomo Manzù « La porta della morte » del valore di L. 18.000.000 in segno di gratitudine per la fiducia che l'Università di Padova, attraverso i suoi illustri rettori, ha accordato per molti anni all'appassionato e valido contributo professionale prestato dallo scomparso ing. Giulio Brunetta.

(4229)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, stabilimenti di produzione ed uffici rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice « Il Messaggero », con sede in Roma, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italviscosa, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4720)

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, in Milano, stabilimento di Livorno è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4706)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti dei comitati esecutivi del C.O.N.I., dell'E.N.I.T., dell'E.T.I., del Centro sperimentale di cinematografia e dell'I.N.D.A.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1981, registro n. 4 Turismo, foglio n. 273, sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, è stata così determinata, ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione ed ai membri dei comitati esecutivi del C.O.N.I., dell'E.N.I.T., dell'E.T.I., del Centro sperimentale di cinematografia e dell'I.N.D.A.:

compenso fisso lordo per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione pari rispettivamente a L. 100.000, a L. 80.000 e a L. 60.000 secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo in questione pari rispettivamente a L. 40.000, a L. 30.000 e a L. 20.000 in relazione al livello di inquadramento di ciascun ente, determinato come sopra;

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta nel comitato esecutivo, comprensiva del compenso mensile anzidetto, pari rispettivamente a L. 150.000, a L. 120.000 e a L. 90.000 secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo nella stessa misura e secondo le stesse modalità e condizioni innanzi indicate.

Le indennità di carica, così come sopra determinate, non sono dovute allorché sia specificamente stabilita per legge o per statuto di singoli enti la gratuità della carica medesima; né spettano ai presidenti ed ai vice-presidenti degli enti considerati, in quanto le funzioni da essi svolte in seno agli organi collegiali sono già remunerate con l'indennità di carica agli stessi attribuita.

(4581)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 26 giugno 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sotto elencate:

« Josol » gocce, nella confezione flacone × 30 ml, registrata al n. 10477 in data 15 ottobre 1955, a nome della ditta C. Giongo S.r.l. di Milano (decreto di revoca n. 6631/R);

« Corti-Testovitina E » 3 fiale × 2 ml tipo forte registrata in data 15 maggio 1963 al n. 7814 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., in Sanremo (Imperia) (decreto di revoca n. 6632/R);

« Fostenina » 10 fiale × cc 2 tipo normale, 10 fiale × cc 2 tipo forte (serie), gocce × cc 20 (categoria), registrate rispettivamente ai numeri 2863, 2863/1 e 2863/A, in data 28 gennaio 1950 e 11 novembre 1964, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti, in Cislago (Varese) (decreto di revoca n. 6633/R);

« Bileretico Brichetti », 20 compresse e 4 fiale × cc 5 (categoria) registrate rispettivamente ai numeri 17420 e 17420/A, in data 14 luglio 1960, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti, in Cislago (Varese) (decreto di revoca numero 6634/R);

« Solfocal Brichetti », serie 10 fiale × cc 5 registrata al n. 476/1 in data 1° marzo 1948 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti in Cislago (Varese) (decreto di revoca n. 6635/R);

« Phenural », 20 compresse × g 0,60 registrata al n. 9250 in data 27 gennaio 1955 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti, in Cislago (Varese) (decreto di revoca numero 6636/R);

« Carpocol », 10 boccette da g 2, registrata al n. 11989, in data 19 gennaio 1957, a nome della ditta dott. Lancellotti & C. S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 6637/R);

« Benzodermina » liquido per frizione flacone × g 100, registrata al n. 11567, in data 5 settembre 1956, a nome della ditta Dr. Lancellotti & C. S.p.a., in Napoli (decreto di revoca numero 6638/R);

« Tribiotico », uso veterinario, serie da g 5 della categoria pomata, nelle confezioni 12 e 60 tubetti, registrata al n. 10856/A-1, in data 31 agosto 1962 a nome della ditta Farmaceutici Gellini - Aprilia S.p.a., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 6639/R);

Compresse lassative « Kalan », 4, 20 e 30 compresse, registrata al n. 3720 in data 27 luglio 1950 e 13 dicembre 1969, a nome della ditta Dr. Lancellotti & C. S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 6640/R);

« Ipercolin », 20, 40 e 60 compresse e flacone da 150 ml di sciroppo (categoria), registrate rispettivamente ai numeri 17596 e 17596/A, in data 23 novembre 1973, a nome della ditta Istituto farmaco biochimico toscano Amelix, in Firenze (decreto di revoca n. 6641/R);

« Cortistress », 6 fiale × cc 1 per bambini e 6 fiale × cc 1 per adulti (serie), registrate rispettivamente ai numeri 11115 e 11115/1 in data 16 marzo 1964, a nome della ditta Ghimas S.p.a. di Bologna (decreto di revoca n. 6642/R);

« Elmintin » flacone × g 30, registrata al n. 4436, in data 31 gennaio 1951, a nome della ditta Dr. Lancellotti & C. S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 6643/R);

« Solugluco-Vit », 1 fiala × cc 10, 1 fiala × cc 20 (serie), 1 fiala × cc 50 (serie) e 1 fiala × cc 100 (serie), registrate rispettivamente ai numeri 5536, 5536/1 e 5536/2 e 5536/3, in data 7 novembre 1951 e 10 novembre 1965, a nome della ditta Dr. Lancellotti & C. S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 6644/R);

« Transguajacolo », gocce flac. cc 30 e pomata × g 25 (categoria) registrate rispettivamente ai numeri 4964 e 4964/A, in data 21 giugno 1951 e 24 marzo 1962, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti, in Cislago (Varese) (decreto di revoca n. 6645/R);

« Cellocol », 24 compresse, registrata al n. 6079, in data 16 marzo 1955, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Brichetti, in Cislago (Varese) (decreto di revoca n. 6646/R);

« Vitalgan », 10 supposte × g 2 per adulti (categoria) e 10 supposte × g 1 per bambini (categoria) registrate, in data 4 giugno 1960 e 13 luglio 1960 ai numeri 14935/B e 14935/C, a nome della ditta Vita farmaceutici S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 6647/R);

« Metil », capsula - Oss; capsula « Vitormonal », uso veterinario, 1 e 6 capsule × g 0,5 e 1 e 6 capsule da g 3 (categoria), registrate rispettivamente ai numeri 1417 e 1417/A, in data 19 giugno 1948, a nome della ditta Vitormonal, in Cremona (decreto di revoca n. 6648/R);

« Cortepacitina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 2,5 e 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente da ml 1,25 (serie) registrate ai numeri 20234 e 20234/1, in data 9 gennaio 1979, a nome della ditta Sidus S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 6649/R);

« Super-San », sciroppo flac. g 140 registrata al n. 19168, in data 17 novembre 1972, a nome della ditta « S.I.T. - Specialità igienico terapeutica » S.p.a., in Mede Lamellina (Pavia) (decreto di revoca n. 6650/R).

(4394)

Avviso di rettifica

Nell'art. 2, punto 2), del decreto ministeriale 15 aprile 1981, concernente modificazioni ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968, e successive modificazioni concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, al quartultimo rigo, dove è scritto: « ... un intervallo di almeno tre mesi *da* una sieroagglutinazione... », leggasi: « ... un intervallo di almeno tre mesi *ed* una sieroagglutinazione... ».

(4707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1981, registro n. 22 Difesa, foglio n. 128, è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche, posti 2;
specialità infrastrutture aeronautiche, posti 1;
specialità elettronica, posti 2.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità su indicate, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

la laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

la laurea in ingegneria civile o architettura se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

la laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità elettronica;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del decreto che bandisce il concorso, salvo le maggiorazioni dei limiti di età (massimo 40 anni) previsti dalla legge;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche la idoneità al volo.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato. La domanda di ammissione, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1 deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione - Reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata del certificato di esito di leva. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I concorrenti potranno richiedere copia integrale del bando (per l'acquisizione delle notizie relative alle date di esame e sede, dei programmi, ecc.) allo Stato maggiore Aeronautica - Ufficio documentazione e a.p. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . . . (codice postale) . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . telefono n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri - specialità . . . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1981.

All'uopo dichiaro sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita nell'anno presso . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera . . . .;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego alla presente domanda certificato di esito di leva e il certificato da cui risulta il voto riportato negli esami universitari.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare, altresì, se il concorrente abbia diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e, per i militari in servizio, è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4732)

Concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1981, registro n. 22 Difesa, foglio n. 80, è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

due per il ruolo chimici;

sei per il ruolo fisici.

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità «geofisici».

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) se concorrenti per il ruolo chimici:

abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica ed in chimica industriale;

2) se concorrenti per il ruolo fisici:

abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del decreto salvo le maggiorazioni di limiti di età (massimo 40 anni) previste dalla legge;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

6) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici o fisici, comprendente anche l'idoneità al volo.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato. La domanda di ammissione, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione - Reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata del certificato di esito di leva. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I concorrenti potranno richiedere copia integrale del bando (per l'acquisizione delle notizie relative alle date di esame e sede, dei programmi, ecc.) allo Stato maggiore Aeronautica - Ufficio documentazione e a.p. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (codice postale) . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . telefono n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1981.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita nell'anno . . . presso . . . (5);

di trovarmi nella seguente posizione militare (6) . . .;

di accettare in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo . . . ., qualsiasi destinazione di servizio;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (7) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

allego certificato di esito di leva.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (8) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia (e, possibilmente, il numero telefonico).

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per i soli concorrenti al ruolo chimici.

(6) *Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva* ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(7) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 aprile 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pesaro Urbino;

Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pesaro Urbino, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico	punti	101.750	su 132
2) Maiorana Giulio	»	97.638	»
3) Marassi Fulvio	»	95.782	»
4) Boianelli Fernando	»	94.740	»
5) Centonze Gaspare	»	92.840	»
6) Avena Rocco	»	87.636	»
7) Busacca Cesare Augusto	»	85.696	»
8) Porcile Luciano	»	85.000	»
9) Scotto Michele	»	84.722	»
10) D'Angelo Domenico	»	84.104	»
11) Colangelo Salvatore	»	82.795	»
12) Lauletta Angelo	»	82.454	»
13) Labriola Antonio	»	81.600	»
14) Giacomelli Alvaro	»	80.930	»
15) Summo Vito	»	80.923	»

16) Guido Pasquale	punti	80.698 su 132
17) Patriarca Emilio	»	79.933 »
18) Visone Aniello	»	79.345 »
19) Mangiapane Antonino	»	78.287 »
20) Recchia Ezio	»	78.177 »
21) Lombardo Giuseppe	»	76.516 »
22) Crivelli Carlo	»	76.272 »
23) Zagordo Cosimo	»	75.778 »
24) Pompeo Luigi	»	75.650 »
25) Ciccone Saverio	»	75.563 »
26) Buccheri Ugo	»	75.550 »
27) Mazzarella Giuseppe	»	75.096 »
28) Pazzaglia Mario Agostino	»	74.738 »
29) Mita Antonio	»	74.577 »
30) Liberti Gennaro	»	74.408 »
31) Bova Antonino	»	74.400 »
32) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	74.104 »
33) Taranto Fausto	»	74.033 »
34) Guasticchi Giancarlo	»	73.939 »
35) Marazzina Felice	»	73.750 »
36) Pace Antonino	»	73.500 »
37) Passeri Sergio Mario	»	73.493 »
38) Russo Alesi Domenico	»	73.150 »
39) Pesente Elio	»	72.976 »
40) Chindamo Giuseppe	»	72.797 »
41) Bondioni Pietro	»	72.752 »
42) Matteucci Gino	»	72.738 »
43) Frisullo Vincenzo	»	72.202 »
44) Conte Antonio	»	72.013 »
45) Lo Martire Stelio	»	71.997 »
46) Stabili Franco	»	71.880 »
47) Onofri Ermanno	»	71.382 »
48) Lucchini Lino	»	71.080 »
49) Di Caprio Salvatore	»	70.866 »
50) Aprile Pietro Maria	»	70.527 »
51) Muriana Giuseppe	»	70.072 »
52) Faillace Peppino	»	68.926 »
53) Iaculli Giuseppe	»	68.340 »
54) Gigliotti Giovanni	»	67.722 »
55) Rampelli Vincenzo	»	67.316 »
56) Marzola Uber	»	67.000 »
57) Tabarrini Agostino	»	66.818 »
58) De Felice Renato	»	66.814 »
59) Zaffanella Aldo	»	66.538 »
60) Luchetti Loreto	»	66.033 »
61) Famiglietti Mario	»	65.366 »
62) Ladogana Raffaele	»	64.782 »
63) Marinelli Gaspero	»	64.240 »
64) Addario Mauro	»	64.090 »
65) Peralta Antonio	»	63.166 »
66) Fedriga Sergio	»	63.000 »
67) Priolo Vincenzo	»	62.863 »
68) Zappalorto Flavio	»	62.100 »
69) Rebecchi Renzo	»	61.886 »
70) Bruno Carmelo	»	60.500 »
71) Mangiameli Sebastiano	»	60.000 »
72) Florenzano Mario Domenico	»	59.849 »
73) Costardi Felice	»	59.516 »
74) Bassi Lucio	»	52.500 »
75) Bonetto Leo	»	52.000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

p. Il Ministro: CORDER

(4195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale e del « Nota bene » ad esso allegato relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale numero 25/26 del 18-25 giugno 1981, parte II - del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1981 e il « Nota bene » ad esso allegato, relativi all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1978.

(4752)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso a quarantatre posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 23-24 del 7-14 giugno 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1979, registro n. 15, foglio n. 24, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per esami, a quarantatre posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1978, registro n. 115, foglio n. 237.

(4577)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere con esclusione di ogni altro titolo.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti e dal regolamento organico.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione generale del Club alpino italiano - Via Ugo Foscolo, 3, 20121 Milano.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale del Club alpino italiano - C.A.I. - Via Ugo Foscolo, 3 - 20121 Milano.

(4697)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1981, n. 30.

Legge regionale 26 novembre 1979, n. 69, recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 22 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 69, è così rettificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti ».

Il terzo comma del medesimo art. 1 è così rettificato:

« Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1981

QUARTA

(4095)

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 31.

Convenzioni con società autostradali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, il presidente del consiglio regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con società autostradali allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale dietro versamento di una somma forfettaria.

Tali documenti potranno essere usati solo dal consigliere regionale intestatario.

Art. 2.

La relativa spesa farà carico al cap. I del bilancio del consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 giugno 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 32.

Fondo di rappresentanza del presidente della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del presidente della giunta regionale provvede il cassiere centrale dell'ufficio provveditorato - economato della giunta regionale, ai sensi del legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2.

Art. 3.

La giunta regionale provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1981 a L. 20.000.000, si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 00126 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

Gli oneri relativi agli anni 1982 e successivi trovano copertura nei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 giugno 1981

QUARTA

(4096)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1981, n. 11-51/Legisl.

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25 - Modifica dei minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *giugno* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 5 di data 7 settembre 1971, su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2270 di data 31 agosto 1971, con il quale sono stati fissati i minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, ai sensi dell'art. 6, penultimo comma della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-102/Leg. di data 26 luglio 1977, su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5248 di data 8 luglio 1977, con il quale è stata approvata la nuova tabella relativa ai minimali sopracitati, in sostituzione dell'allegato 2° della deliberazione della giunta regionale n. 2270 di data 31 agosto 1971;

Ravvisata la necessità, in considerazione della mutata situazione economica, di aggiornare gli stessi, affinchè il concessionario di linee di trasporto funiviario possa offrire un adeguato risarcimento per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti alle persone trasportate alle loro cose, nonchè alle terze persone e alle loro cose;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2948 di data 27 marzo 1981, con la quale è stata approvata la nuova tabella relativa ai minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, in sostituzione dell'allegato 2° della delibera n. 5248 di data 8 luglio 1977;

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n 25;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

E' approvata la nuova tabella relativa ai minimali di assicurazione per le linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, contenuta nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato 2° del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-102/Leg. di data 26 luglio 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 27 aprile 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1981
Registro n. 24, foglio n. 117

ALLEGATO 2

TABELLA RELATIVA AI MINIMALI DI ASSICURAZIONE PER LE LINEE DI TRASPORTO FUNIVIARIO IN SERVIZIO PUBBLICO.

1) *Funivie bifuni - Ascensori in servizio pubblico - Funicolari, slittinovie*:

danni a cose . . . . L. 30.000.000
lesioni a persone . . . . » 250.000.000
catastrofe . . . . c.n. 125.000.000

dove:

«c» è un coefficiente variabile nella misura seguente:
c = 0,40: per impianti fino a 15 persone per veicolo;
c = 0,35: per impianti da 16 a 49 persone per veicolo;
c = 0,30: per impianti da 50 a 69 persone per veicolo;
c = 0,28: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
«n» rappresenta il numero massimo delle persone in linea;
«125.000.000» è un valore fisso.

2) *Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli*:

danni a cose . . . . L. 30.000.000
lesioni a persone . . . . » 250.000.000
catastrofe:
per impianti con massimo di 100 persone in linea . . . . » 1.000.000.000
per impianti con massimi di persone oltre 100 . . . . » 1.500.000.000

3) *Sciovie*:

danni a cose . . . . L. 30.000.000
lesioni a persone . . . . » 250.000.000
catastrofe . . . . » 750.000.000

Il presidente della giunta provinciale
MENGONI

(3977)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812110)